

Regolamento Comunale

CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI BIOGGIO

Richiamati:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,
- gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP),

il Consiglio comunale di Bioggio

decreta

Campo di applicazione

Art. 1

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Scopo della videosorveglianza

Art. 2

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Principi

Art. 3

- ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
- ² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
- ³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Trasmissione di dati a terzi

Art. 4

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Art. 5

¹Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi previsti al capoverso seguente, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Organo responsabile

Art. 6

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4, cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento; definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Approvazione, entrata in vigore e abrogazione

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Licenziato con RM no. 528/2019 del 15 aprile 2019

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti

Il segretario

Massimo Perlasca



Adottato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 giugno 2019

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data 14 agosto 2019